



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il giudice designato, letto il ricorso presentato nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX nei confronti di Roma Capitale e del Ministero dell' Interno, osserva quanto segue:

La ricorrente, cittadina brasiliana in condizioni di salute estremamente critiche, si trova in Italia dal 2011. E' stata titolare di permessi di soggiorno a diverso titolo, e da ultimo ha presentato domanda di protezione internazionale, attualmente ha presentato ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento negativo della Commissione.

Ella si trova dunque nella condizione di richiedente asilo, ed ha ottenuto un appuntamento per il rinnovo del titolo di soggiorno che già detiene per tale ragione.

In passato era stata iscritta nel registro della popolazione anagrafica di Roma Capitale in Via Dandolo 10, da cui era stata poi cancellata il 23/10/2018 per mancata dichiarazione di dimora abituale; attualmente dispone di un alloggio, nel territorio del Municipio VIII della capitale, ma non può servirsi di tale indirizzo ai fini dell' iscrizione anagrafica.

Ha pertanto chiesto al Municipio VIII di poter essere inserita nella popolazione residente di Roma Capitale presso l'indirizzo virtuale di Via Modesta Valenti.

Il Comune di Roma Capitale ha dichiarato la richiesta irricevibile.

Di qui la proposizione del presente ricorso, nel quale si sono costituite entrambe le amministrazioni resistenti per opporsi all'accoglimento; Roma Capitale, in particolare, oltre a contestare la propria legittimazione passiva, ha ribadito la tesi secondo cui la posizione di richiedente asilo, alla luce delle disposizioni del d.l. 113/18, non può ritenersi titolo per l'iscrizione anagrafica, ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Preliminarmente deve riconoscersi nella materia la legittimazione passiva concorrente del Ministero (quale litisconsorte facoltativo) e del Comune, come correttamente rilevato dalla parte resistente nelle note autorizzate, con richiamo alla pronuncia delle SU della cassazione n. 12193/2019 (vertente in diversa materia ma) nella quale è detto chiaramente che le controversie che attengono al contenuto dei registri di Stato Civile devono svolgersi necessariamente nei riguardi del Sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente nei confronti del Ministero dell'Interno.

L'iscrizione anagrafica rappresenta l'esito di un procedimento amministrativo indicato nel Regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Trattasi di un atto meramente ricognitivo, in cui si rinviengono in capo all'autorità amministrativa solo compiti di accertamento, privi di profili di discrezionalità. Dall'esame del complesso delle disposizioni contenute nel regolamento si evince che l'iscrizione anagrafica non avviene in base a "titoli", ma a

dichiarazioni degli interessati, accertamenti d'ufficio e comunicazioni degli uffici di stato civile, anche nel caso di iscrizione di persone trasferitesi dall'estero (art.14).

A ciò si aggiunga che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (S.U. 449/00).

Nel nostro ordinamento, quindi, non si rinvergono titoli che di per se stessi legittimino l'iscrizione, che avviene all'esito di un procedimento amministrativo, regolamentato dal Dpr 223/89, richiamato dall'art. 4 comma I bis d.lvo 142/2015, ovvero la dichiarazione all'ufficiale della stato civile, con la quale l'interessato dà atto della propria permanenza in un certo luogo e dell'intenzione di abitarvi stabilmente, nonché del successivo accertamento della corrispondenza alla realtà di tale dichiarazione.

Il permesso di soggiorno per richiedenti asilo (così come le altre tipologie di permesso di soggiorno) non è stato dunque mai "titolo" per l'iscrizione anagrafica; la legge n. 46/2017 prevedeva unicamente una procedura semplificata per l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza, che avveniva in forza della sola comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza (art. 5 bis d.l. 142/15).

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 13 del d.l. 113/18 laddove ha introdotto il comma 1 bis nell'art. 4 del d.lvo 142/15, si deve ritenere che tale norma, nel prevedere che il permesso di soggiorno per richiesta asilo "non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 e dell'art. 6, comma 7 del d.lvo 25 luglio 1988 n. 286", abbia abrogato la procedura semplificata di iscrizione di cui all'art. 5 bis, senza incidere sul diritto ad iscriversi .

In definitiva se l'art. 5 bis aveva previsto un automatismo nell'iscrizione anagrafica, all'esito della comunicazione della responsabile della struttura di accoglienza, e dunque a prescindere dalla dichiarazione dell'interessato e dagli accertamenti dell'ufficiale dell'anagrafe, l'art. 13 ora lo esclude. Siffatta interpretazione è l'unica possibile in quanto coerente con il dettato costituzionale e con la normativa comunitaria.

" Il diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica del residente ha rilievo costituzionale in quanto trova il suo riferimento nell'art. 16 Cost., relativo alla libertà di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, dovendosi ritenere che l'espressione "cittadino" utilizzata dal Costituente sia riferibile a tutti i membri della comunità dei residenti (rectius: regolarmente – e stabilmente – soggiornanti) nel Paese; non v'è dubbio, quindi, che il divieto di iscrizione anagrafica per richiedente asilo finirebbe per compromettere il godimento di diritti di rilevanza costituzionale ai sensi degli art. 2, 3, 4 e 38 Cost..la parità di trattamento tra stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini è considerata fondamentale dalla Corte Costituzionale, la quale ha affermato (C. Cost. 306/2008, § 10) che: "una volta che il diritto a soggiornare (...) non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini". Del resto la negazione del diritto all'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo sarebbe di dubbia costituzionalità anche ex art. 117 Costituzione, perché in contrasto con l'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale, per costante giurisprudenza della Corte EDU, fissa il principio dell'inammissibilità di ogni discriminazione tra cittadini degli stati membri e stranieri regolarmente soggiornanti (cfr. in questo senso anche Corte Costituzionale Sentenza n. 40 del 2013)" (Così, condivisibilmente, Tribunale Firenze 18 marzo 2019).

La mancata iscrizione anagrafica nel comune di residenza, dunque, preclude l'esercizio di diritti di rilievo costituzionale, ostacolando ad esempio l'accesso al lavoro, ed alla medicina di base, che nel caso della ricorrente, affetta da numerose patologie, risulta un effetto potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio al

diritto fondamentale alla salute (non potendosi affermare che l'accesso alla medicina di urgenza – garantito a tutti gli stranieri comunque presenti sul territorio – possa essere equiparato alle prestazioni offerte con maggiore continuità da un medico curante, nel caso di persona affetta da più malattie croniche); inoltre – come osserva la difesa di parte ricorrente – l'iscrizione anagrafica condiziona un'ampia serie di facoltà tutte esplicative di diritti della persona quali l'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), D. Lgs. 150/2015; la richiesta di un numero di partita I.V.A. ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), D. Lgs. 633/1972; la determinazione del valore ISEE richiesto per poter accedere alle prestazioni sociali agevolate (per esempio l'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, L. 190/2014); la decorrenza del termine per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), L. 91/1992; il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9, comma 1 *ter*, D. Lgs. 286/1998; il rilascio della patente di guida ai sensi dell'art. 118 *bis*, comma 1, codice della strada.

Il ricorso in conclusione deve essere accolto.

Stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite possono compensarsi.

P.Q.M.

Ordina a Roma Capitale di procedere alla iscrizione della ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune di Roma.

Spese compensate

SI comunichi

Roma, 12.5.2020

il giudice